



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27 del 19-06-2018

OGGETTO: - FUSIONE PER INCORPORAZIONE, IN LD RETI SRL, DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CREMONA SRL; DETERMINAZIONI AFFERENTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CASTELLEONE, E DIRETTAMENTE DA ASM CASTELLEONE SPA, IN LD RETI; - INDIRIZZO ALLA TRASFORMAZIONE DI ASM CASTELLEONE DA SOCIETA' PER AZIONI (SPA) IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL); APPROVAZIONE DELLO STATUTO DI QUEST'ULTIMA CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DI CUI AL DLGS 175 / 2016

L'anno duemiladiciotto, addì diciannove del mese di Giugno alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO		X	EDALLO ORSOLA IDA		X
BIAGGI VALERIA	X		FARINA FABIO	X	
CAMOZZI ROBERTO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA	X	
CARNITI MARIA CHIARA	X		MARCHESI FEDERICO	X	
CASSANI PAOLA	X		SEGALINI ALBERTO	X	
CORADA GIAN CARLO	X		VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
DE LUCA MARCO	X				

TOTALE N.

11 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FEDERICO MARCHESI, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: - FUSIONE PER INCORPORAZIONE, IN LD RETI SRL, DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA CREMONA SRL; DETERMINAZIONI AFFERENTI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI CASTELLEONE, E DIRETTAMENTE DA ASM CASTELLEONE SPA, IN LD RETI; - INDIRIZZO ALLA TRASFORMAZIONE DI ASM CASTELLEONE DA SOCIETA' PER AZIONI (SPA) IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SRL); APPROVAZIONE DELLO STATUTO DI QUEST'ULTIMA CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DI CUI AL DLGS 175 / 2016

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.

Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato "Consiglio del 19.06.2018".

Il Vice Sindaco Marchesi illustra con l'ausilio della documentazione agli atti del Consiglio i contenuti della deliberazione che si propone di adottare.

Sottolinea come la maggioranza ritiene che l'attivazione del recesso sia una garanzia sia per ASM che per il Comune che è unico azionista;

Ribadisce come la scelta comporterà di ripensare il ruolo di ASM sia in termini di servizi resi che di potenziali nuovi servizi da rendersi alla comunità anche utilizzando la liquidità che dovrebbe pervenire per la cessione reti acqua a Padania Acque e per il recesso con conseguente liquidazione della partecipazione.

Sottolinea l'opportunità della trasformazione da spa a srl di ASM con evidenti vantaggi in termini gestionali e di risparmi come evidenziati nel testo della delibera:

Evidenzia altresì come gli adeguamenti statutari recepiscono le modifiche prescritte dal decreto "MADIA".

In conclusione dà lettura di un punto che sarà inserito nel deliberato in cui si dà mandato al Sindaco nell'assemblea di ASM di apportare modifiche marginali e non sostanziali allo Statuto qualora necessarie per conformarsi a disposizioni normative.

Il Consigliere De Luca sottolinea come, da un punto di vista tecnico la deliberazione sia ben impostata e completa, ciò che manca - afferma - sono le motivazioni e le premesse non sufficientemente evidenziate per garantire al Consiglio Comunale un confronto anche sulle scelte politico/amministrative dell'atto che si andrà ad approvare.

In particolare manca la genesi del perché della partecipazione anche in relazione al fatto che si tratta di un patrimonio dei cittadini castelleonesi, l'impressione è che si voglia fare cassa senza neppure spiegare o motivare cosa si intenda fare una volta acquisita la liquidità.

Anche l'affermazione circa la presunta mancanza dei dividendi non risulta supportata da fatti concludenti, ma si limita ad una mera enunciazione non supportata da dati e comunque non rappresenta una novità nel senso che la governance già ora poteva decidere per la distribuzione o no dei dividendi; sottolinea come tra l'altro A2A sta rendendosi protagonista di tutta una serie di operazioni similari con ottimi rendimenti presenti e probabili anche per il futuro;

Sottolinea altresì la mancanza di un piano industriale per rilanciare ASM e ricorda in merito come la passata amministrazione operò al fine di riportare i conti della partecipata in equilibrio intervenendo con un piano sia sui costi che sui servizi resi.

Conclude ribadendo che non sono esplicitati i motivi che portano al recesso ed alla sostanziale dismissione della partecipazione nonché la mancanza di una visione futura di un piano industriale e di riutilizzo della liquidità a seguito del recesso.

Il Consigliere Corada si associa alle perplessità espresse, sottolinea come effettivamente 10 giorni

per assumere decisioni strategiche siano oggettivamente pochi.

Sottolinea come si stia assistendo da tempo ad una logica che porta alla dismissione di aziende partecipate locali che costituiscono spesso un patrimonio per le comunità amministrate, ritiene che il recesso proprio perchè di fatto impedirà di contare su successivi dividendi, in rapporto alla situazione economica finanziaria di ASM non appare motivato e sottolinea la mancanza di un piano industriale per ASM.

Il Vice Sindaco Marchesi sottolinea come la genesi della partecipazione di ASM data l'anno 2009, la governance di fatto e relativo piano industriale di fatto non esiste da anni trattandosi sostanzialmente di una partecipazione puramente finanziaria e collegata alla certezza del dividendo.

L'eventuale liquidazione potrà portare, anche in base all'importo liquidato, a pensare seriamente ad un nuovo asset di ASM e relativo piano industriale.

Indubbiamente la scelta del recesso è prudentiale anche in relazione alla presa d'atto che una partecipazione sempre più minoritaria e senza garanzie porrebbe veramente a rischio anche il patrimonio di ASM.

Qualora dovesse concretizzarsi la liquidazione a condizioni accettabili questo consentirebbe di saldare i debiti e chiudere i mutui garantendo nel contempo il patrimonio.

Il Consigliere De Luca ringrazia per i chiarimenti anche se ribadisce che le motivazioni espresse dovevano trovare puntuale riscontro nella deliberazione proposta.

Suggerisce di informarsi circa i termini per l'eventuale impugnazione della perizia di concambio;

Il Consigliere Camozzi sottolinea l'opportunità di sentire degli esperti in merito alle valutazioni di concambio, ritiene che vendere per vendere non è una visione da imprenditori.

Il Vice Sindaco Marchesi sottolinea come si agisce da amministratori e non da imprenditori e ribadisce che, a suo parere, l'unica tutela per i soci in evidente minoranza è rappresentata dal recesso.

Il Consigliere Camozzi invita a riflettere sulla rinuncia ad una partecipazione che è un gioiello.

Il Vice Sindaco ringrazia il dr. Belloni e il Presidente Zaverio Guerini Rocco per la presenza in Consiglio Comunale e dichiara chiusa la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

1)

Vista la **deliberazione di Giunta Comunale 23.05.2018 n 55** circa l'oggetto, cui si rinvia per il dettaglio, con riferimento a quanto segue:

- [lettera a] la partecipazione di minoranza (3,1%) detenuta dal Comune di Castelleone, attraverso la propria società interamente controllata ASM Castelleone SpA ("ASM"), in LD Reti SRL ("LD", già Linea Distribuzione SRL), nonché la partecipazione di maggioranza assoluta detenuta in LD da Linea Group Holding SpA ("LGH") a sua volta controllata da A2A SpA ("A2A");

- [lettera b] la fusione in corso, per incorporazione in LD, di Distribuzione Elettrica Cremona SRL ("DEC");

- [lettera c] la conseguente riduzione della partecipazione di Comune / ASM in LD (2,25%), a fronte di maggior patrimonio netto complessivo, maggiori ricavi ed auspicabilmente maggiori margini in capo alla stessa LD una volta incorporata DEC; il maggior dinamismo e precarietà della

distribuzione del gas (settore in cui opera LD), e la maggior staticità e certezza della distribuzione elettrica (settore in cui opera DEC);

- [lettera d] la necessità di valutare l'operazione di cui sopra anche in termini di continuità nell'erogazione dei dividendi, da LD ad ASM, fondamentali per gli equilibri di quest'ultima;

- [lettera e] l'assenza di certezze / garanzie circa detta continuità di dividendi e circa la facoltà di uscita futura, da parte di Comune / ASM, dalla compagine sociale di LD;

- le seguenti **alternative rispetto alla partecipazione societaria di Comune / ASM in LD**:

I) [lettera m1-I] mantenere le quote di partecipazione in LD da parte di Comune / ASM;

II) [lettere f, g, h, i, m1-II] lasciare la compagine sociale di LD, da parte di ASM, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso (civilistico) in corrispondenza della fusione, sopra citata, ex art 2473 C C ed art 24 dello statuto di LD, con rimborso ad ASM del valore delle quote di partecipazione da parte della stessa LD;

III) [lettere j e m1-III] lasciare la compagine sociale di LD, da parte di Comune / ASM, mediante cessione a terzi delle quote ex art 10 DLgs 175 / 2016 (in esito a gara o eccezionalmente a trattativa diretta) o eventualmente, se entro un anno dalla deliberazione di cessione delle quote i tentativi di vendita non abbiano dato esito, con rimborso ad ASM delle quote di partecipazione da parte della stessa LD, ex art 24 cc 4 e 5 DLgs 175 / 2016, mediante recesso (pubblicistico) ex artt 2437ter e 2437quater C C;

- [lettera k] la conseguente eventuale modifica ed integrazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune ex art 24 DLgs 175 / 2016;

- [lettera l] l'esercitata possibilità di rinunciare a termini ed atti a fini di semplificazione procedurale, nell'ambito della fusione LD – DEC, da parte di Comune / ASM, senza detrimento per gli stessi Comune / ASM rispetto all'esercizio delle proprie prerogative e valutazioni circa l'uscita o la permanenza all'interno della compagine sociale di LD, con voto contrario del rappresentante di ASM in sede di Assemblea LD a fini di fusione;

- [lettera m] il rinvio al Consiglio Comunale, in quanto organo competente, della decisione circa la alternative di mantenimento o recesso o cessione rispetto alla partecipazione di Comune / ASM in LD, nei tempi utili come da statuto LD;

2)

Elencati di seguito gli **approfondimenti e valutazioni**, oggetto dei numeri che seguono, ai fini della decisione circa le alternative 1-I), 1-II), 1-III):

A) proiezioni reddituali e finanziarie (in particolare margini, utili, dividendi) in corrispondenza della fusione tra LD e DEC e del mantenimento della quota di partecipazione in LD da parte di ASM;

B) aspetti procedurali delle operazioni, criteri di valutazione e stime di valore della liquidazione della partecipazione a favore di ASM, nel caso di esercizio del recesso ex art 2473 C C o al verificarsi di quanto all'art 24 cc 4 e 5 DLgs 175 / 2016;

C) valutazione degli effetti fiscali di tutte le operazioni sopra descritte;

D) considerazioni circa i patti parasociali vigenti, sottoscritti da ASM e dagli altri soci di LD;

E) decisione afferente la partecipazione di ASM in LD, ed opzioni strategico – istituzionali, proiezioni reddituali e finanziarie di ASM (rinvio);

Dato atto che la documentazione disponibile, afferente la fusione LD – DEC, agli atti del Comune e di ASM, è costituita da statuto LD post – fusione, progetto di fusione, relazione dell'esperto ex art 2501 sexies C C, relazione illustrativa;

3)

Considerato quanto segue, con riferimento al precedente punto sub 2-A)

Proiezioni reddituali e finanziarie (in particolare margini, utili, dividendi) in corrispondenza della fusione tra LD e DEC e del mantenimento della quota di partecipazione in LD da parte di ASM

Non è disponibile un conto economico aggregato, o simili, per il 2018 ed esercizi futuri, con riferimento alla società risultante dalla fusione tra LD (incorporante) e DEC (incorporata).

Si può fare dunque esclusivamente riferimento a quanto esposto nella relazione illustrativa della fusione di cui sopra sub 2), in base alla quale [§ 1.5] ... *nel luglio 2017, il CDA di LGH S.p.A. ha approvato una complessiva riorganizzazione societaria volta a favorire la concentrazione delle società del Gruppo sui propri punti di forza, attribuendo una mission specifica a ciascun territorio, in coerenza con le Best Practices e con i trend di lungo periodo delle Multiutilities.*

Quali principali direttrici identificabili per la implementazione di un modello in grado di sostenere scenario e trend, superando l'attuale perimetro societario non omogeneo per area di business, si possono indicare:

(i) specializzazione: intesa, a seconda dell'area di business, come concentrazione in ottica di sviluppo di competenze, come massa critica per far fronte a investimenti e competizione, come focalizzazione sul soddisfacimento dei bisogni del cliente, come espressione facilmente identificabile della vocazione green del gruppo

(ii) capacità di generare e gestire flussi di dati e contribuire all'innovazione

(iii) allineamento del ruolo della holding alla best practice e trend del settore (holding industriale con funzioni di staff centrali);

Gli obbiettivi perseguiti sono l'eccellenza operativa, ovvero la massimizzazione dell'efficienza e dell'efficacia; l'innovazione per rispondere al mercato; l'agilità nei confronti del cambiamento; un ruolo centrale nell'economia circolare.

L'operazione di fusione per incorporazione di DEC in LD Reti si inserisce in tale ampia strategia ed è volta all'integrazione dei business regolati del Gruppo in un'unica società. Tra i principali vantaggi dell'operazione si possono indicare:

- raggiungimento di maggiori economie di scala;*
- condivisione di best practices (es. manutenzione predittiva e sistemi di Workforce Management)*
- maggiore efficacia / efficienza nella gestione delle relazioni con l'Autorità*
- ottimizzazione degli investimenti (es. sistemi informativi)*
- ottimizzazione della presenza territoriale*
- riduzione dei costi di governance*

Si evidenzia inoltre che il percorso adottato è coerente con quanto posto in essere da alcuni dei principali operatori di settore.

L'operazione dunque appare evidentemente volta al miglioramento dei margini e dei risultati netti di LD in prospettiva, ma:

- non sussiste alcuna garanzia di erogazione dei dividendi, da LD ai soci e quindi ad ASM per quanto di interesse per il presente atto, non sussistendo alcuna garanzia in questo senso da parte del socio di maggioranza;

- appare evidente come per ASM, alla luce dei propri equilibri reddituali e finanziari, sia fondamentale disporre dell'erogazione del dividendo in sé, non risultando rilevante, nel caso specifico, l'incremento del valore della partecipazione detenuta da ASM in LD a fronte dell'accantonamento a riserva dell'utile prodotto dalla stessa LD;

- la diluizione della quota di partecipazione di ASM in LD appare presumibilmente destinata in futuro a proseguire, poiché la stessa LD potrebbe ben essere oggetto di ulteriori fusioni e / o integrazioni societarie nell'ambito del gruppo A2A, il che da una parte dovrebbe comunque rispondere a logiche di creazione di valore per i soci come da stralcio [§ 1.5] della relazione illustrativa della fusione LD – DEC, dall'altra rimane aleatorio, se non forse in incremento, il rischio di mancata erogazione di dividendi in un'ottica di possibili strategie a livello di gruppo;

4)

Considerato quanto segue, con riferimento al precedente punto sub 2-B):

Aspetti procedurali delle operazioni, e criteri di valutazione e stime di valore della liquidazione della partecipazione a favore di ASM, nel caso di esercizio del recesso ex art 2473 C C o al verificarsi di quanto all'art 24 cc 4 e 5 DLgs 175 / 2016

4.1)

Nel caso di recesso civilistico del Comune / ASM da LD, in corrispondenza della fusione, di cui sopra sub A-II), ex art 24 cc 1, 2 e 4 del vigente statuto di LD ed art 2473 C C:

- *I casi in cui i soci hanno il diritto di recesso sono quelli previsti dal Codice Civile (tra questi ultimi, dunque, per Comune / ASM anche la fusione tra LD e DEC); ... la raccomandata [del socio che intende recedere] deve essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima [poiché l'Assemblea di fusione LD – DEC si è celebrata il 28.05.2018, l'eventuale invio della raccomandata di cui sopra ai fini dell'esercizio del recesso deve avvenire entro il 27.06.2018];*

- *il rimborso della propria partecipazione avviene in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349, in base al quale Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento;*

4.2)

Nel caso di recesso pubblicistico, dopo un anno una volta esperiti inutilmente tentativi di cessione delle quote a terzi, di cui sopra sub A-III), ex art 24 DLgs 175 / 2016:

· [c 4] *L'alienazione [delle partecipazioni che il Comune intendesse dismettere nell'ambito dei propri piani di razionalizzazione], da effettuare ai sensi dell'articolo 10 c 2 (nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione [o] in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ... che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, ... mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, ... fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto), avviene entro un anno ..., nel caso specifico del Comune di Castelleone, a partire dalla data di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dell'eventuale deliberazione di alienazione della partecipazione detenuta dal Comune in LD attraverso ASM;*

[c 5]. *In caso ... di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4 [entro un anno dalla deliberazione di Consiglio Comunale di cui sopra, a fronte di tentativi di cessione della quota con gara pubblica o eccezionalmente a trattativa diretta, come sopra detto] la medesima [quota] e' liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.*

- con riferimento alla cessione a terzi della partecipazione in LD, Comune / ASM si tenga conto di quanto segue: la potenziale cessione, da parte di Comune / ASM, riguarderà non più LD nel suo attuale assetto (precedente alla fusione), ma LD una volta incorporata DEC (ossia una società nuova e diversa, di cui non si dispone di una base storica consolidata, con perizia di LD totalmente a carico di Comune / ASM, il che appare sì per sé complesso ed oneroso);
- il percorso di previa valutazione, sviluppo degli atti ai fini della cessione, attesa dell'esito dei tentativi di cessione per ricorrere eventualmente al recesso pubblicistico ex art 24 c 5 DLgs 175 / 2016 di cui sopra appare particolarmente farraginoso;
- nello specifico, inoltre, appare elevato il rischio di insuccesso dell'operazione di cessione di cui sopra, tenuto conto della piccola dimensione della quota di ASM in LD e della difficoltà di individuare un criterio di valutazione che (ferma evidentemente la necessità di ancorare la valutazione ai criteri normalmente utilizzati nel settore economico di riferimento per una società a capitale pubblico), anche in relazione alla citata piccola dimensione, coniughi gli obiettivi di appetibilità per i potenziali acquirenti interessati e di economicità, e di vantaggio per Comune / ASM;
- in caso di recesso (pubblicistico sub 1-III) successivo ai tentativi di cessione senza esito, indipendentemente dal fatto che la società in questione sia una SpA o una SRL quale è LD, l'art 24 c 5 DLgs 175 / 2016 richiama *i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*, articoli inseriti nel corredo di regolamentazione proprio della SpA:

Art. 2437-ter C C (Criteri di determinazione del valore delle azioni).

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche' dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.

Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione [l'art 24 dello statuto di LD, come detto SRL, prevede quanto sopra già esposto].

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e' determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.

Art. 2437-quater (Procedimento di liquidazione).

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società'.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società' si scioglie.

· Con riferimento all'alternativa in esame (recesso pubblicistico di cui sopra sub 1-III, nel caso di mancata cessione della partecipazione in LD a terzi da parte di ASM), deve evidenziarsi come si tratti di un'operazione assai originale, di recente introduzione (art 24 DLgs 175 / 2016), non consolidata e con limitati precedenti, rispetto al quale si evidenzia il caso affrontato dal TAR Lombardia, Brescia sez. I, con sentenza 13/10/2015 n. 1305, la quale fa riferimento a norme precedenti (si veda il prosieguo), il cui spirito e la cui dinamica risultano le medesime di quelle in esame sub 1-III.

E' legittima la scelta di una Provincia di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 c. 569 della l. n. 147/2013, chiedendo la liquidazione delle proprie azioni secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del c.c. Se il legislatore statale non impone direttamente l'uscita degli enti pubblici dalle società che gestiscono servizi pubblici, non esprime nemmeno una qualche opposizione a tale ipotesi, e certamente non costringe le pp.aa. a rimanere prigioniere delle società partecipate. Una volta che l'ente pubblico, esercitando la propria discrezionalità, abbia qualificato come non più strategica la presenza nel capitale di società affidatarie di servizi pubblici, si verifica una situazione equivalente al divieto di conservare partecipazioni azionarie estranee alle finalità istituzionali. Di qui l'applicabilità dell'art. 3 c. 29 della l. 244/2007, il cui intervallo temporale è peraltro scaduto, ma è stato poi riaperto dall'art. 1 c. 569 della l. 147/2013. Nel caso di specie, all'epoca dei fatti di causa, per uscire dalle società controllate, ossia per liberarsi delle partecipazioni non strategiche, gli enti pubblici potevano cedere le azioni mediante procedura a evidenza pubblica negli intervalli temporali previsti dai commi 568-bis e 569 dell'art. 1 della l. 147/2013. Quest'ultima norma ha anche regolato l'ipotesi della mancata alienazione (per qualsiasi causa), prevedendo il recesso con liquidazione delle azioni ex art. 2437-ter, c. 2, del c.c. Lo strumento del recesso non è richiamato nella legislazione successiva (v. art. 1 commi 611 e 612 della l. 190/2014). Tale normativa, tuttavia, ribadisce e amplia l'obbligo per gli enti pubblici di rivedere e razionalizzare le partecipazioni azionarie, eliminando quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali. Da un lato, infatti, sono espressamente confermate le procedure descritte nell'art. 3 commi 27-29 della l. 244/2007 e nell'art. 1 c. 569 della l. 147/2013, dall'altro è previsto l'obbligo di elaborare un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con la fissazione di modalità e tempi di attuazione, e l'individuazione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il riferimento ai risparmi conferma indirettamente la legittimità delle dismissioni basate su esigenze di cassa, tenendo conto che il concretizzarsi di una voce di entrata riduce la necessità di indebitamento complessivo per finanziare altri investimenti.

Il fatto che nell'art. 1 commi 611 e 612 della l. 190/2014 non sia richiamata la facoltà di recedere, e di ottenere così la liquidazione delle azioni, non sembra costituire un ostacolo all'estensione di questo

strumento in via interpretativa. Quando è ammesso il recesso, infatti, la liquidazione è certa, trattandosi di un diritto del socio riconosciuto e regolato dal codice civile, e viene conseguita indipendentemente dalla composizione sociale e dalla quota detenuta. Se invece non vi fosse la possibilità di recedere, e parallelamente la procedura di vendita delle azioni andasse deserta, l'unico modo per uscire dalla società sarebbe il consenso di tutti gli altri soci, con esiti variabili a seconda delle circostanze concrete (maggiore o minore peso all'interno del capitale sociale, accordi tra enti pubblici con partecipazioni azionarie). In presenza di soci privati, inoltre, la dismissione, pur corrispondendo a un interesse pubblico, sarebbe subordinata a valutazioni di natura privatistica. Tutto questo vanificherebbe l'obiettivo fissato dal legislatore, e in definitiva costringerebbe l'ente pubblico a rimanere associato a un rischio di impresa che non corrisponde più alle proprie finalità istituzionali. Di conseguenza, il recesso appare come l'elemento che riporta in equilibrio la procedura di abbandono delle partecipazioni azionarie non strategiche.

4.3)

Con riferimento alla valutazione economico – finanziaria della partecipazione detenuta da Comune / ASM in LD si consideri sinteticamente che, in base a quanto sopra sub 4.2, detto valore deve far riferimento:

- In caso di recesso civilistico (sopra sub 1-II): *al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;*
- In caso di cessione della partecipazione a terzi con gara o a trattativa diretta (sopra sub 1-III): *al valore determinato dal cedente, evidentemente in base ai criteri che la dottrina e la prassi prevedono per il settore di riferimento, perché sia appetibile per gli interessati;*
- In caso di recesso pubblicistico, in caso di insuccesso nei tentativi di vendita di cui sopra (sopra sub 1-III): *alla consistenza patrimoniale della società' ed alle sue prospettive reddituali, nonché' all'eventuale valore di mercato delle azioni.*

E' opportuno evidenziare che:

- mentre per il recesso civilistico da SpA ex art 2437 ter C C appare più proceduralizzato il percorso di determinazione del valore riconosciuto al recedente (*Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato dagli amministratori ...*), per la SRL ex art 2473 C C la previsione appare più generica (*... il rimborso della ... partecipazione avviene in proporzione del patrimonio sociale ... [ed] ... e' determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso*);
- nel caso del recesso civilistico (sub 1-II) e pubblicistico (sub 1-III), il recedente, i soci della società e quest'ultima potrebbero non concordare sul criterio di valutazione, ma l'operazione procederà individuando il valore di riferimento a mezzo degli accorgimenti previsti dalla norma;
- nel caso di recesso civilistico da SRL (ossia nel caso in esame), nell'ambito del percorso, che sarà individuato, ad una prima determinazione del valore di recesso, *in caso di disaccordo* di Comune / ASM ex art 2473 C C da SRL (sub 1-II), *la determinazione della partecipazione detenuta da ASM in LD e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente;*

4.4)

Dal punto di vista del criterio di determinazione del valore della partecipazione in LD, può evidenziarsi quanto segue:

- il valore della partecipazione in LD, a bilancio di esercizio 2017 di ASM, è pari ad euro 2.737.747;
- il prodotto tra la quota di partecipazione del 3,1% ed il patrimonio netto di LD, come da bilancio di esercizio LD 2017, è pari (metodo patrimoniale semplice) ad euro 3.579.313;

- il prodotto tra la quota di partecipazione di ASM in LD (3,1%) ed il valore attribuito a LD in sede di fusione LD – DEC, fondato sul valore RAB - *regulatory asset base* con riferimento alle infrastrutture (come da progetto di fusione ex art 2501-ter C C e da relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art 2501-sexies C C, agli atti del Comune), risulta pari ad euro 3.230.638,31; come da § 9 della relazione di cui sopra, è *bene ricordare che lo scopo principale della valutazione da parte degli Amministratori è la determinazione del Rapporto di Cambio, e quindi l'identificazione di valori opportunamente raffrontabili, e non la stima di valori assoluti del capitale economico delle Società Partecipanti alla Fusione. Ne consegue, come già detto* [§ 3, ultimo periodo], *che tali valori non sono utilizzabili per finalità diverse;*
- si tenga conto che, come da complesso dibattito a livello di ARERA (già AEEGSI), stazioni appaltanti degli ATEM ex DM 226 / 2011 ed operatori, ai fini delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas ex art 14 DLgs 164 / 2000, al valore RAB di cui sopra si contrappone il valore VIR (valore industriale di rimborso), di norma ben più elevato del citato valore RAB nell'attuale fase di transizione verso l'affidamento a mezzo di gara d'ambito del servizio di distribuzione del gas;
- inoltre, si tenga conto che da bilancio di esercizio LD emerge un ROE (*return on equity*, ossia rendimento netto del patrimonio netto) pari al significativo tasso del 5,1%; poiché gli operatori della distribuzione del gas si caratterizzano per una rilevante componente impiantistica, a cui si associa la produzione di margini reddituali in particolare derivanti dalle tariffe di distribuzione applicati ai venditori di gas, la valutazione economico – finanziaria di LD, e quindi della partecipazione di ASM in LD, ben si presta all'applicazione del criterio misto patrimoniale – reddituale con stima autonoma del goodwill, ossia con attualizzazione del sovrareddito dell'operatore per cui si effettua la valutazione rispetto al rendimento medio del settore;
- pare potersi concludere che, ai fini della liquidazione della partecipazione di ASM in LD in caso di esercizio del recesso civilistico sub 1-II, sia ragionevolmente possibile per Comune / ASM ottenere un valore superiore a quello di carico della partecipazione in LD a bilancio ASM, nonché superiore a quello utilizzato ai fini della fusione e, presumibilmente, al patrimonio netto a bilancio LD;

5)

Considerato quanto segue, con riferimento al precedente punto sub 2-C)

Valutazione degli effetti fiscali di tutte le operazioni sopra descritte

5.1)

all'opportunità di mantenere le quote di partecipazione in LD da parte di Comune / ASM (sopra sub 1-I) evidentemente non si correla alcuna conseguenza di carattere fiscale;

5.2)

Nei casi di recesso civilistico (sopra sub 1-I), di cessione a terzi della quota di partecipazione o di recesso pubblicistico in caso di inefficaci tentativi di vendita (sopra sub 1-II e 1-III):

Ex art. 87 DPR 917 / 1986 (*Plusvalenze esenti*, c.d. participation exemption – PEX):

1. *Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società' ... con i seguenti requisiti:*

- a) *ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;*
- b) *classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante*

il periodo di possesso;

c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato...;

d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale ...

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Tutte le condizioni di cui sopra si applicano a LD con riferimento al possesso della partecipazione nella stessa da parte di ASM.

Ex art. 86 DPR 917 / 1986 (Plusvalenze patrimoniali)

1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85 (come è nel caso in esame), concorrono a formare il reddito:

a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;

c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito.

Nella prassi e secondo posizioni del Consiglio Notarile di Milano, alle plusvalenze su quote di partecipazione da recesso di società di capitali (ASM) da società di capitali (LD) si applicano le vantaggiose regole PEX di cui sopra (art 87 DPR 917 / 1986) a fini IRES, come è per la cessione a terzi.

6)

Considerato quanto segue, con riferimento al precedente punto sub 2-D):

Considerazioni circa i patti parasociali vigenti, sottoscritti da ASM e gli altri soci di LD

I vigenti patti parasociali, in scadenza il 18.12.2018 ed eventualmente da disdettare entro il 18.06.2018, prevedono che, a livello di governance di LD, spetti un amministratore ad uno dei soci di minoranza (ASM Castellone ed ASM Mortara), e successivamente all'altro, via via con il susseguirsi dei mandati.

Ai fini della decisione da assumere (mantenimento della partecipazione da parte di Comune / ASM in LD sub 1-I, esercizio del recesso civilistico sub 1-II, cessione a terzi della partecipazione ed eventuale esercizio del recesso pubblicistico dopo un anno sub 1-III), non pare rilevante il contenuto dei patti parasociali i quali (al di là delle originarie ragioni alla base della loro elaborazione e sottoscrizione) limitano ad introdurre quella funzione di controllo che l'amministratore nominato dai soci di minoranza dovrebbe garantire.

7)

Considerato quanto segue, con riferimento al precedente punto sub 2-E)

Decisione afferente la partecipazione di ASM in LD, ed opzioni strategico – istituzionali, proiezioni reddituali e finanziarie di ASM (rinvio)

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, cui si rinvia per il dettaglio, pare opportuno esercitare il recesso civilistico (sub 1-II) ex art 2473 C C ed art 24 statuto LD.

In relazione a ciò, il valore da corrispondersi ad ASM da LD in corrispondenza del recesso sarà oggetto di valutazione, rispetto al quale Comune / ASM si riservano una verifica con perizia, e (come detto) in caso di disaccordo si provvederà alla nomina del perito nominato dal Tribunale.

Va evidenziato che, al momento, è oggetto di discussione tra Comune / ASM e Padania Acque SpA (affidatario unico del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Cremonese, ex LR 26 / 2003 ed art 149bis DLgs 152 / 2006) il valore di cessione delle reti, degli impianti e delle dotazioni infrastrutturali da ASM a Padania Acque SpA nell'ambito delle operazioni di completamento integrazione del ciclo a livello d'ambito.

Ravvisata dunque l'opportunità di esercizio del recesso da LD, ma a fronte di valori ad oggi incerti di liquidazione della relativa quota, il che si aggiunge all'incertezza dei valori afferenti la cessione delle infrastrutture afferenti il servizio idrico integrato, appare necessario che, entro la fine dell'attuale Consigliatura ed in ogni caso non appena acquisita chiarezza rispetto a detti valori, al Consiglio Comunale sia sottoposto il complessivo piano generale afferente ASM che accoglierà le opzioni strategico – istituzionali e le correlate proiezioni reddituali e finanziarie.

Detto piano terrà conto dell'ingresso dei valori una tantum da Padania Acque e LD, del venir meno dei (sinora ricorrenti) dividendi da LD, dei possibili impieghi delle risorse disponibili a vantaggio del Comune e / o di ASM, in ottica di continuità di quest'ultima eventualmente anche nello sviluppo di nuovi servizi pubblici o attività strumentali, o eventualmente in ottica di liquidazione di ASM, o secondo altre opportunità che dovessero emergere.

8)

Ritenuto in ogni opportuno caso che si proceda, su impulso della Giunta Comunale e comunque entro la fine dell'attuale Consigliatura, alla seduta assembleare di **trasformazione** della stessa **ASM** da **società per azioni (SpA) a società a responsabilità limitata (SRL)**, approvando lo **statuto di ASM SRL**, anche in adeguamento alle previsioni dettate dal DLgs 175 / 2016, statuto in allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante formale e sostanziale, trasformazione ai sensi dell'art 2500 C C, con particolare riferimento al c 1 (la trasformazione risulterà da *atto pubblico [notarile], contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato*, ossia la SRL), in particolare tenendo conto delle seguenti condizioni, ai seguenti fini e con i seguenti indirizzi:

- la trasformazione di cui sopra risulta essere fiscalmente non onerosa (irrilevante ai fini IVA ex art 2 c 3 lettera f) DPR 633 / 1972; soggetta alla contenuta imposta di registro in misura fissa; non generatrice di imposte dirette sui redditi se svolta in continuità, in capo alla SRL, dei valori storici già in capo alla SpA, come è nel caso in esame);

- con l'iscrizione della deliberazione assembleare di trasformazione (entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese), con la comunicazione agli enti previdenziali, e con quella all'Agenzia delle Entrate, la SRL assume tutti gli obblighi e diretti della SpA in successione universale;

- diversamente dalla SpA, per la quale ex art 2364 C C è possibile esclusivamente collocare in capo all'Assemblea, se previste dallo statuto come è per ASM SpA, autorizzazioni agli Amministratori allo svolgimento di determinati atti, con la SRL è possibile collocare in capo all'Assemblea competenze gestionali dirette, come si prevede all'art 29 dello statuto di ASM SRL in allegato; del resto, la Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili con sentenza 25 Novembre 2013 n 26283 ribadisce ripetutamente come la società in house costituisca uno *strumento societario privato, costituito da parte di pubbliche amministrazioni per la realizzazione di finalità tipicamente pubblicistiche*; ... *la società in house non pare in grado di collocarsi come un'entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale ne dispone come di una propria articolazione interna. È stato osservato, infatti, che essa non è altro che una longa manus della p.a., al punto che l'affidamento politico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo (Corte Cost. n. 46/13)...*; ne segue che la SRL risulta essere strumento anche più

efficace della SpA per l'esercizio del *controllo analogo* a quello esercitato su un proprio ufficio da parte della pubblica amministrazione socia e concedente, fondamentale caratteristica dell'*in house providing* ex artt 5 e 192 DLgs 50 / 2016 ed art 16 DLgs 175 / 2016;

- con la trasformazione in SRL, potrà essere nominato un Amministratore Unico, in luogo di un Consiglio di Amministrazione, da cui potranno derivare risparmi di esercizio;

- sempre con la citata trasformazione in SRL, ex art 3 c 2 DLgs 175 / 2016 ed art 43 dello statuto di ASM SRL in allegato, potrà essere nominato un revisore unico dei conti, in luogo dell'articolato e complesso sistema di controllo e revisione legale dei conti obbligatorio per la SpA non più proporzionato alla contenuta dimensione di servizio ed organico di ASM; anche da ciò da cui potranno derivare risparmi di esercizio;

9)

Dato atto che lo schema di **statuto** di ASM Castelleone **SRL** in allegato risulta **conforme** alle previsioni di cui al **DLgs 175 / 2016**, come da osservazioni che seguono:

Art.3, c.2 DLgs 175 / 2016 – Obbligo di costituzione, per la SRL pubblica, di un organo di controllo o di revisione legale dei conti anche monocratico.

La previsione è accolta all'art.43 dello schema di statuto.

Art.6, c.1 DLgs 175 / 2016 – Obbligo di contabilità separata per ciascun servizio / attività oggetto di affidamento.

La previsione è accolta all'art.3bis dello schema di statuto.

Art.6, c.2 / art.14, c.2 DLgs 175 / 2016 – Obbligo di predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; obbligo per gli amministratori, qualora emergano nell'ambito dei programmi di cui sopra uno o più indicatori di crisi aziendale, di adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

Art.6, c.4 DLgs 175 / 2016 – Obbligo di elaborazione ed approvazione della relazione annuale sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale, da pubblicarsi contestualmente al bilancio d'esercizio, che dia conto delle attività di prevenzione del rischio di cui sopra e delle altre tematiche di cui all'art.6, c.3.

La previsione è accolta all'art.45bis dello schema di statuto.

Art.11, c.1 DLgs 175 / 2016 – Previsione per cui i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

La previsione è accolta all'art.30 ed all'art 43 dello schema di statuto.

Art.11, cc.2 e 3 DLgs 175 / 2016 – Previsione per cui l'organo amministrativo è di norma costituito da un Amministratore Unico, salva la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri con atto motivato da ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

La previsione è accolta all'art.30 dello schema di statuto.

Art.11, c.4 DLgs 175 / 2016 – Rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La previsione è accolta all'art.30 ed all'art 43 dello schema di statuto.

Art.11, cc.6 e 7 DLgs 175 / 2016 – Rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di compensi degli organi di amministrazione, controllo, revisione, direzione.
La previsione è accolta all'art.39 ed all'art 43 dello schema di statuto.

Art.11, c.8 DLgs 175 / 2016 – Divieto di nomina dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
La previsione è accolta all'art.34 dello schema di statuto.

Art.11, c.9, lettera a) DLgs 175 / 2016 – Attribuzione, da parte del Consiglio di Amministrazione (se nominato), di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
La previsione è accolta all'art.38bis dello schema di statuto.

Art.11, c.9, lettera b) DLgs 175 / 2016 – Esclusione della carica di Vicepresidente, o previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
La previsione è accolta all'art.37 dello schema di statuto.

Art.11, c.9, lettera c) DLgs 175 / 2016 – Divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.
La previsione è accolta all'art.39 dello schema di statuto.

Art.11, c.9, lettera d) DLgs 175 / 2016 – Divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
La previsione è accolta all'art.40bis dello schema di statuto.

Art.11, c.14 DLgs 175 / 2016 – Applicazione delle cause di inconferibilità ed incompatibilità alla nomina ad amministratore della Società come da normativa vigente (ad oggi DLgs 39 / 2013, DLgs 267 / 2000, Codice Civile).
La previsione è accolta all'art.34 dello schema di statuto.

Art.11, c.15 DLgs 175 / 2016 – Previsione per cui gli organi di amministrazione e controllo che abbiano raggiunto la scadenza naturale del proprio mandato possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione nei 45 giorni successivi.
La previsione è accolta all'art.32 dello schema di statuto.

Art.16, c.1 DLgs 175 / 2016 / art.5, c.1 – Previsione per cui, sulla Società in house, affidataria diretta di servizi ed attività, sia esercitato, per quanto di competenza, ed il controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci.
La previsione è accolta all'art.12 dello schema di statuto; inoltre, le rilevanti competenze assembleari di cui all'art 29 dello statuto consentono al Comune socio unico di esercitare le proprie prerogative in house .

Art.16, c.1 DLgs 175 / 2016 / Art.5, c.1, lettera a) DLgs 50 / 2016 / § 6.3.2, lettera a) Linee Guida ANAC 7 / 2017 – Divieto di partecipazione di capitali privati (salva quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata) per le società in house.
La previsione è accolta all'art.11 dello schema di statuto.

§§ 6.3.1, lettera a) e 6.3.2, lettera c) Linee Guida ANAC 7 / 2017 – Previsione di competenza in capo ai Soci in materia di:

- approvazione dei documenti di programmazione della Società (piani e budget), con previsione degli obiettivi da perseguire con l'in house providing;
- approvazione delle alienazioni patrimoniali e degli acquisti di valore contrattuale superiore ad

un determinato limite;

Le previsioni sono accolte all'art.29 dello schema di statuto.

Art.16, c.3 DLgs 175 / 2016 / Art.5, c.1, lettera b) DLgs 50 / 2016 – Previsione per cui oltre l'ottanta per cento del fatturato (ricavi) sia effettuato nello svolgimento del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto, e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La previsione è accolta all'art.12 dello schema di statuto.

Art.16, c.7 DLgs 175 / 2016 – Rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti.

Art.19, c.2 DLgs 175 / 2016 – Previsione per cui la Società stabilisca, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e degli principi pubblicistici.

Art.19, cc.5 e 6 DLgs 175 / 2016 – Previsione per cui le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento della Società, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale; conseguente adozione, da parte della Società, di propri provvedimenti di recepimento e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, con previsione anche in sede di contrattazione di secondo livello.

Art.22 DLgs 175 / 2016 – Adozione delle misure pubblicistiche in materia di trasparenza amministrativa (nonché di prevenzione della corruzione e dei reati aziendali in capo alla Società quale persona giuridica).

Le previsioni sono accolte all'art.12 dello schema di statuto.

10)

Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato, con atto 29.09.2017 n 35, il proprio **piano di razionalizzazione** delle partecipazioni societarie dallo stesso detenute, ex art 24 DLgs 175 / 2016; ravvisata la necessità di provvedere alla modifica ed all'integrazione di detto piano in esito a quanto deliberato con il presente atto, ed alla relativa attuazione, nonché alla trasmissione alla Corte dei Conti ed alla struttura a ciò dedicata nell'ambito del MEF;

Vista la competenza del Consiglio Comunale al presente atto, ex art 42 c 2 lettere e) e g) DLgs 267 / 2000 (*partecipazione del Comune a società di capitali, indirizzi alle società controllate*);

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto l'art. 19 dello Statuto Comunale;

Con N. sette voti favorevoli, N. due voti contrari (consiglieri Camozzi e De Luca), N. due astenuti (consiglieri Carniti e Corada), espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e N. nove consiglieri votanti (scomputati i due consiglieri astenuti),

D E L I B E R A

- Di prendere atto di quanto ai numeri 1), 2), 4.1), 4.2), 5) delle premesse, cui si rinvia per il dettaglio;

- Di approvare quanto sopra sub 3), 4.3), 4.4), 6), 7), 10) cui si rinvia per il dettaglio, e con ciò approva l'indirizzo a che ASM eserciti il diritto di recesso di cui sopra sub 1-II) in corrispondenza

della fusione, alle condizioni e nei termini di cui ai numeri sopra richiamati;

- Di prendere atto di quanto sopra sub 9) ed approva quanto sub 8) e relativo allegato, e con ciò approva la trasformazione di ASM da SpA a SRL e lo statuto di quest'ultima, trasformazione da attuarsi alle condizioni e nei termini di cui ai numeri sopra richiamati.

- Di dare mandato al Sindaco o suo delegato, in sede di Assemblea di ASM, di apportare, ove necessario, eventuali modifiche ed integrazioni di carattere materiale, e comunque nel rispetto degli indirizzi di quanto approvato dal Consiglio Comunale, alle clausole dell'approvando statuto di ASM SRL.

Dopodiché, attesa l'urgenza di provvedere, con N. undici voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
FEDERICO MARCHESI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[X] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 19-06-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate